



COMUNE DI VIGNOLA
(PROVINCIA DI MODENA)

REGOLAMENTO
SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Oggetto)

1) In attuazione di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Titolo II dello Statuto, il presente Regolamento disciplina gli istituti di partecipazione e di democrazia diretta nell'ambito del territorio del Comune di Vignola.

In particolare vengono regolamentati:

- istanze e petizioni
- scelta partecipata
- consiglio comunale aperto
- iniziativa popolare a voto consiliare
- referendum e consultazioni popolari

2) Gli istituti denominati "La Parola al Cittadino" e "La Giornata della Democrazia", dettagliatamente disciplinati all'Art. 11 e all'Art. 12 dello Statuto Comunale non vengono trattati nel presente regolamento.

ART. 2 (Finalità)

1) Con il presente regolamento si intendono stabilire le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione previste dallo Statuto Comunale

2) Per favorire la conoscenza, la diffusione e l'utilizzo di tali istituti l'Amministrazione Comunale sostiene la libera iniziativa dei cittadini, che possono presentare proposte di valorizzazione di tali tematiche

3) Il Comune potrà altresì promuovere, attraverso il proprio sito istituzionale, forme di autoselezione (questionari, sondaggi d'opinione, ...) attraverso cui contribuire ad alimentare e diffondere una cultura della partecipazione

ART. 3 (Tavolo di Negoziazione Permanente)

1) Il Comune sostiene la formazione di un Tavolo di Negoziazione permanente, con il compito di promuovere la conoscenza delle forme di partecipazione e di democrazia diretta, nonché di facilitarne la fruizione.

2) A tal fine il Comune pubblica un avviso per la raccolta di disponibilità a fare parte del suddetto gruppo informale. Tale avviso sarà pubblicizzato sul sito istituzionale dell'Ente e attraverso i diversi media locali. Il Sindaco provvede con apposito atto a formalizzarne la costituzione.

3) Una volta costituito il Tavolo di Negoziazione, le persone che lo formano sono tenute a darsi un apposito regolamento interno e ad individuare un proprio referente, con il compito di monitorare le attività del Tavolo e di tenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4) Gli incontri del Tavolo sono pubblici e tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Le persone che intendono farne parte possono comunicare la loro disponibilità, anche in momenti successivi.

ART. 4 (Soggetti titolari del Diritto di Partecipazione)

1) Tutti gli istituti di democrazia diretta presenti nello Statuto sono applicabili ai cittadini della Comunità Europea residenti a Vignola.

2) Ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto, le disposizioni del presente Regolamento, con esclusione dei referendum, si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vignola:

- a) agli stranieri e agli apolidi maggiorenni residenti nel Comune di Vignola;
- b) ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Vignola, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

TITOLO II° ISTANZE E PETIZIONI

ART. 5 (Disposizioni generali)

- 1) I soggetti di cui all'Art. 4, nonché i cittadini e gli stranieri che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, pur se residenti in altri comuni, svolgono la loro attività lavorativa o di studio nel Comune di Vignola, ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto Comunale, hanno diritto di presentare al Sindaco istanze e petizioni dirette a promuovere o sollecitare l'intervento del Comune per una migliore tutela di interessi personali e collettivi.
- 2) Qualora le istanze e le petizioni siano relative a questioni su cui vi sia già stato un pronunciamento ufficiale, è consentito al Sindaco operare il rinvio a tale provvedimento che è comunicato ai richiedenti. Più petizioni o istanze aventi oggetto analogo possono essere riunite in un unico atto di pronunciamento.

ART. 6 (Istanza)

- 1) L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta concernente problemi di interesse personale. Viene indirizzata al Sindaco il quale provvede, sentiti gli uffici competenti, a dare una risposta entro 30 giorni.

ART. 7 (Petizione)

- 1) Le petizioni devono avere come oggetto questioni riferibili alle funzioni del Comune ed essere supportate da adeguata motivazione in ordine alle finalità di pubblico interesse perseguite.
- 2) La petizione, sottoscritta da almeno 30 soggetti consiste in una richiesta, indirizzata al Sindaco, a provvedere su un oggetto determinato, a tutela degli interessi collettivi.
- 3) La petizione contiene il nominativo di un referente, a cui saranno indirizzate le comunicazioni previste. Il Sindaco deve chiamare il referente ad illustrare la petizione prima della decisione.
- 4) Su libera scelta di chi presenta la petizione, questa può essere pubblicata sull'apposito spazio del sito internet del Comune per 30 giorni, affinché altri cittadini possano sostenerla firmandola online.
- 5) Qualora il cittadino non sia interessato a questa opportunità, la petizione viene semplicemente pubblicata sul Sito istituzionale dell'Ente per un periodo di 30 giorni, a carattere informativo.
- 5) Decorsi i 30 giorni di pubblicazione, il Sindaco può inoltrare la petizione al Consiglio o alla Giunta, al fine di acquisirne il parere, e provvede a dare una risposta entro 60 giorni.

ART. 8 (Petizione online)

- 1) Ai sensi del comma 3 dell'Art. 10 dello Statuto Comunale, i cittadini hanno il diritto di presentare petizioni per via telematica al Sindaco.
- 2) La proposta di petizione viene inviata via posta elettronica nell'apposita sezione del Sito Istituzionale e viene pubblicata per un periodo di 30 giorni.
- 3) I cittadini una volta autenticatisi con codice fiscale e documento di identità possono sottoscrivere la petizione.
- 4) Decorsi 30 giorni la petizione viene chiusa dal sistema informatico. Qualora non sia stato raggiunto il numero minimo di 30 sottoscrizioni, la proposta di petizione decade. Qualora sia stato raggiunto il numero minimo di 30 sottoscrizioni, la petizione viene inoltrata al Sindaco che entro 60 giorni provvederà a dare una risposta in merito.
- 5) La risposta alla petizione verrà comunicata al proponente e verrà pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente.

TITOLO III° NUOVI STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

ART. 9 (Scelta partecipata)

- 1) Ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto Comunale un comitato promotore composto da almeno 20 cittadini, sostenuto da un numero pari o superiore a 250 firme, o l'Amministrazione stessa, possono presentare un progetto di scelta partecipata
- 2) Oggetto del percorso è un tema di competenza del Consiglio o della Giunta Comunale, compreso il bilancio di previsione e le decisioni sugli stanziamenti.
- 3) Nella fase di preparazione del progetto di Scelta Partecipata i cittadini possono chiedere, attraverso il Servizio Democrazia e Partecipazione, un appuntamento all'ufficio o agli uffici comunali competenti in materia, per avere maggiori delucidazioni ed effettiva collaborazione sulla stesura corretta dell'oggetto del percorso. Gli uffici devono organizzarsi per ricevere e fornire gli opportuni chiarimenti ai cittadini entro 30 giorni dalla richiesta. Ogni ufficio può dare la disponibilità massima di tre incontri.
- 4) Il progetto di scelta partecipata, da sottoporre alla valutazione di ammissibilità da parte della Giunta, contiene l'oggetto di discussione, tempi e modalità del percorso e l'eventuale richiesta di ausilio da parte dei tecnici del Comune.
- 5) Servizio Democrazia e Partecipazione e comitato promotore definiranno insieme il numero di incontri programmati e i tempi di realizzo del percorso finalizzato alla stesura delle raccomandazioni finali. Condizione determinante per il prosieguo del progetto è la partecipazione ad ogni incontro di almeno 20 cittadini, la cui presenza viene accertata tramite le firme apposte sull'apposito registro, tenuto a cura del referente del comitato promotore e vidimato dal Servizio Democrazia e Partecipazione.
- 6) Gli incontri sono pubblici, tutta la cittadinanza è informata e invitata a partecipare e si tengono con metodi partecipativi definiti insieme tra Amministrazione e comitato promotore. Ad ogni partecipante è garantita pari libertà di proposta, discussione e voto.
- 7) Una volta concluso il percorso, le raccomandazioni finali vengono discusse dagli organi competenti in materia, Consiglio o Giunta Comunale, che assumono ogni determinazione in merito. Nel caso il tema oggetto del progetto di scelta partecipata sia di competenza della Giunta, quest'ultima può valutare di discutere la proposta in un Consiglio Comunale aperto.
- 8) Qualora la decisione sia di competenza del Consiglio Comunale, quest'ultimo può recepire le raccomandazioni finali senza modifiche oppure integrarle, sottoponendo gli emendamenti al comitato promotore.
- 9) Se le modifiche non vengono accettate dal comitato promotore o il testo nel suo complesso non viene approvato dal Consiglio Comunale, il comitato promotore, previa la raccolta di 500 firme ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma 1, può presentare un'iniziativa popolare a voto popolare.

ART. 10 (Consiglio Comunale aperto)

- 1) Ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale può convocare il Consiglio in seduta aperta, qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale per tutta la comunità locale.
- 2) L'Amministrazione si impegna a pubblicizzare adeguatamente tale seduta, affinché la popolazione ne sia messa a conoscenza. Per esigenze tecnico-organizzative e per permettere la più ampia partecipazione dei cittadini, il Consiglio Comunale aperto può essere convocato in un luogo diverso dalla Sede Comunale.

3) Nel caso la convocazione del Consiglio sia richiesta da almeno 50 residenti, l'argomento che i cittadini intendono proporre deve essere presentato, attraverso una proposta che contenga i seguenti dati:

- a) generalità dei cittadini che presentano la proposta oggetto di discussione (nome, cognome, residenza, recapito telefonico, estremi di un documento di identità, luogo e data di nascita)
- b) nominativo del referente per le comunicazioni con l'Amministrazione;
- c) individuazione di una proposta specifica di discussione pubblica

4) Tutti i cittadini hanno diritto di parola e possono illustrare le proprie osservazioni e richieste. Gli interventi non possono avere una durata superiore a 5 minuti, salvo deroga consentita dal Presidente del Consiglio Comunale.

5) Durante il Consiglio Comunale aperto i cittadini presenti possono formalizzare l'espressione di un parere sulla proposta presentata. Si vota in forma palese per alzata di mano. I presenti possono dichiararsi favorevoli, contrari o astenuti. Il parere raccolto non è comunque vincolante.

6) Gli argomenti oggetto del Consiglio Comunale aperto, qualora necessitino di approfondimenti, verranno trattate nelle commissioni consiliari competenti in materia, entro tre mesi dallo svolgimento dello stesso, prima della discussione in Consiglio Comunale.

ART. 11 (Iniziativa popolare a voto consiliare)

1) Ai sensi dell'Art.15 dello Statuto Comunale un comitato composto da 20 cittadini, sostenuto dalle firme di almeno 250 elettori del comune, può presentare un'iniziativa popolare a voto consiliare. Le firme possono essere raccolte anche per via informatica nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, in un termine massimo di 30 giorni.

2) Il Comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di eventuali contributi e finanziamenti ricevuti a sostegno dell'iniziativa, pena la decadenza della stessa, accertata dal Consiglio Comunale.

3) La proposta consiste nella richiesta di deliberazione di un atto amministrativo di competenza del Consiglio.

4) Ne sono condizioni di ammissibilità:

- la forma scritta e la redazione in articoli, se ha per oggetto una disciplina regolamentare
- l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'Amministrazione Comunale

5) Nel caso in cui l'intervento richiesto all'Amministrazione comunale comporti una spesa a carico del bilancio comunale, occorre che tale spesa sia quantificata e che siano indicati i mezzi per farvi fronte.

6) La proposta, entro 3 mesi dalla data di presentazione delle firme, viene discussa in Consiglio Comunale

7) A seguito della discussione, l'accoglimento o il rigetto della proposta, debitamente motivato, viene comunicato, in forma scritta, al referente del comitato promotore, entro 15 giorni dallo svolgimento del Consiglio.

8) La proposta ed il suo esito verranno pubblicati online sul sito istituzionale dell'Ente.

TITOLO IV°

REFERENDUM E CONSULTAZIONI POPOLARI

ART. 12 (Tipologie)

1) I referendum, a cui hanno diritto di partecipare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vignola ed i cittadini comunitari residenti che ne facciano richiesta, sono ammessi su materie di esclusiva competenza locale, con esclusione di quelle di cui all'Art. 21-comma 2 dello Statuto Comunale

2) Ai sensi dell'Art.16, comma 2 dello Statuto Comunale, il Comune riconosce le seguenti forme di referendum e consultazioni popolari:

- iniziativa popolare a voto popolare
- referendum confermativo
- referendum abrogativo
- consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale

3) La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

ART. 13 (Tempi e condizioni di procedibilità)

1) Le consultazioni referendarie hanno luogo preferibilmente nei periodi compresi fra febbraio-giugno e ottobre-novembre.

2) In caso di motivata urgenza il Consiglio Comunale può disporre che le operazioni di voto vengano effettuate in una giornata non compresa nei periodi di cui al comma precedente, trascorsi almeno 45 giorni dal provvedimento di indizione.

3) Il referendum non può comunque svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto, nè nei tre mesi antecedenti, nè nei tre mesi successivi alla data prefissata per elezioni o referendum nazionali e regionali. Qualora, successivamente all'indizione di un referendum, vengano fissati elezioni o referendum nazionali o regionali, il referendum locale viene differito.

4) Non è ammesso, in ogni anno solare, lo svolgimento di più di tre referendum da effettuarsi comunque in una sola tornata referendaria.

5) Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori e i referendum eccedenti vengono sospesi e rimandati alla successiva tornata referendaria.

ART. 14 (Comitato Promotore)

1) Ai sensi dell'Art. 16, comma 3 dello Statuto Comunale, i cittadini che intendono promuovere un referendum devono costituirsi in comitato, denominato comitato promotore, composto da almeno 20 persone. Il comitato deve presentare una proposta scritta al Sindaco, sottoscritta da ciascuno dei membri e indicante nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero civico di ciascuno dei promotori, estremi di un documento di identificazione ed il numero di iscrizione nelle liste elettorali.

2) Il referendum è indetto, verificandosi le condizioni di cui agli articoli seguenti, quando lo richiedano non meno di mille elettori.

3) I cittadini che si costituiscono in comitato, al fine di poter promuovere il referendum, devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vignola. Tale stato è accertato d'ufficio entro due giorni dalla presentazione della proposta all'Ufficio Elettorale per il Referendum Comunale, di cui all'art. 16

4) Tra i membri del comitato deve essere individuato un referente e, in sua assenza, un sostituto, che rappresenti i promotori ed esprima la volontà del comitato nei rapporti con il Comune e a cui sono trasmesse tutte le comunicazioni attinenti al referendum.

5) Ai sensi dell'Art. 16, comma 5 dello Statuto, qualora siano intervenute variazioni sull'atto o sulla disciplina oggetto di referendum, prima della data di svolgimento, il Comitato e la Giunta decidono sulla procedibilità del referendum, mediante la sottoscrizione di un verbale d'intesa, firmato dal referente del comitato e dal Sindaco e approvato dalla Giunta.

6) Ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto, nell'iniziativa popolare a voto popolare, qualora il Consiglio Comunale proponga emendamenti alla proposta del comitato, quest'ultimo ha la facoltà di accettarli o rifiutarli, con atto scritto firmato dal referente.

ART. 15 (Quesito referendario)

- 1) La proposta deve essere presentata utilizzando il Modello A, allegato al presente Regolamento e deve vertere su materie sulle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, ad eccezione di quanto definito all'art. 21 dello Statuto Comunale.
- 2) La proposta deve avere per oggetto un solo quesito, che deve essere formulato in maniera chiara, sintetica ed univoca, a cui possa essere data risposta con un sì o con un no, fatto salvo le diverse modalità previste nell'iniziativa popolare a voto popolare.
- 3) Alla proposta deve essere allegata una relazione che illustri i contenuti e le finalità del quesito referendario.
- 4) I quesiti sottoposti a referendum che comportino aumento della spesa o diminuzione dell'entrata devono obbligatoriamente indicare la relativa copertura finanziaria. A tal fine la relazione allegata al quesito proposto dal Comitato Promotore deve evidenziare, oltre alle motivazioni dell'intervento, le modalità di gestione e funzionamento. Inoltre tale relazione deve individuare:
 - A) nel caso di un'opera pubblica
 - la compatibilità delle modalità di finanziamento con le risorse individuate nel piano triennale degli investimenti in termini di vincolo di destinazione secondo le norme della contabilità pubblica, con indicazione degli investimenti da variare in diminuzione o, in alternativa, della acquisizione di nuove risorse certe e dimostrabili;
 - il piano economico-finanziario che evidenzia i costi dell'opera, i costi gestionali indotti (personale comunale, acquisto di beni e servizi, oneri finanziari, fondo ammortamento), gli eventuali ricavi ed i mezzi per il riequilibrio del Bilancio di parte corrente in caso di disavanzo.
 - B) nel caso di una spesa corrente
 - le modalità di copertura finanziaria
 - i mezzi per il riequilibrio del Bilancio di parte corrente in caso di disavanzo.
- 5) Al fine di consentire ai promotori del referendum una formulazione chiara e compiuta della proposta, il Difensore Civico e i Responsabili degli uffici competenti per materia sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione. Il responsabile dell'ufficio ragioneria, in ogni caso, dovrà valutare l'idoneità della copertura.

ART. 16 (Ufficio elettorale per il referendum comunale)

- 1) L'organizzazione generale delle operazioni referendarie fa capo all'ufficio elettorale per il referendum comunale, costituito dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale e dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale. L'ufficio si avvale di tutti i servizi comunali il cui intervento sia necessario per il migliore svolgimento delle operazioni
- 2) L'ufficio, nel termine di due giorni dalla protocollazione, verifica la correttezza e la tempestività della documentazione prodotta e trasmette l'esito di tale verifica al Sindaco e al Comitato Promotore.
- 3) Il Sindaco prende atto della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo della verifica dei requisiti, trasmette il materiale al Difensore Civico o, in sua assenza, al Comitato dei Garanti
- 4) La procedura di revisione delle liste elettorali viene svolta dall'Ufficio elettorale per il referendum comunale, sulla base dei tempi e delle modalità stabilite dalla normativa vigente

ART. 17 (Iniziativa popolare a voto popolare)

- 1) Ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto Comunale è facoltà dei cittadini presentare all'Amministrazione Comunale una proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto popolare.
- 2) Tale proposta, presentata da un comitato composto da almeno 20 cittadini elettori, sostenuto da 250 firme, viene presentata al Presidente del Consiglio Comunale che, previa verifica da parte

dell'ufficio elettorale per il referendum comunale, entro 10 giorni, convoca la Commissione Consiliare competente in materia. In caso di richiesta di chiarimenti, il Comitato è tenuto a dare una risposta entro 10 giorni. Il Consiglio Comunale, convocato entro 30 giorni dalla seduta della commissione consiliare o a seguito della presentazione dei chiarimenti da parte del comitato, valuta la proposta e decide se:

- a) approvare la proposta
 - b) proporre emendamenti
 - c) elaborare una controproposta
- 3) Nel caso in cui il Consiglio Comunale approvi la proposta, il percorso si conclude.
 - 4) Nel caso di emendamenti, il Comitato entro 10 giorni può:
 - A) accettare gli emendamenti. In questo caso il Consiglio Comunale, da convocare entro i 15 giorni successivi, approva la proposta modificata.
 - B) non accettare gli emendamenti. In questo caso il Consiglio Comunale, previa convocazione della competente commissione consiliare, entro i 15 giorni successivi, può elaborare una controproposta.
 - 5) Nel caso in cui il Consiglio Comunale voglia elaborare una controproposta, o direttamente o in seguito al rifiuto di emendamenti da parte del Comitato, quest'ultima sarà sottoposta al voto dei cittadini, ai sensi del comma 6 dell'Art.17 dello Statuto Comunale.
 - 6) Il percorso si conclude, in ogni caso, entro 90 giorni dalla presentazione dell'iniziativa popolare a voto popolare.
 - 7) In caso di approvazione tardiva del Consiglio Comunale si fa riferimento a quanto stabilito all'Art. 16, comma 5 dello Statuto Comunale.
 - 8) Nel caso di consultazione referendaria, il Sindaco chiede tempestivamente il giudizio di ammissibilità al Difensore Civico o, in sua assenza, al Comitato dei Garanti.
 - 9) Una volta ritenuta ammissibile l'istanza, il comitato promotore ha 90 giorni di tempo per raccogliere 1000 firme.
 - 10) Per quanto riguarda lo svolgimento del referendum si rimanda a quanto stabilito agli Artt. 26 e seguenti del presente regolamento

ART. 18 (Referendum confermativo)

- 1) Ai sensi dell'Art. 18 dello Statuto Comunale i cittadini, costituiti in comitato promotore, hanno il diritto di sospendere l'entrata in vigore di una Deliberazione di Consiglio Comunale, entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.
- 2) Il comitato, costituitosi ai sensi del precedente art. 14, presenta istanza scritta al Sindaco, contenente i riferimenti del numero e dell'oggetto dell'atto.
- 3) L'istanza, previa verifica dell'ufficio elettorale per il referendum comunale, viene inviata, entro 7 giorni, dal Sindaco al Difensore Civico, il quale entro 60 giorni si esprime sull'ammissibilità della proposta di sospensione.
- 4) Una volta ritenuta ammissibile l'istanza, il comitato promotore ha 45 giorni di tempo per raccogliere almeno 1000 firme.
- 5) Per quanto riguarda lo svolgimento del referendum si rimanda a quanto stabilito agli Artt. 26 e seguenti del presente regolamento

ART. 19 (Referendum abrogativo)

- 1) Ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto Comunale i cittadini hanno il diritto di abrogare, in modo totale o parziale, una Deliberazione di Consiglio Comunale.
- 2) Il comitato, costituitosi ai sensi del precedente art. 14, presenta al Sindaco istanza scritta, contenente i riferimenti del numero e dell'oggetto dell'atto.

- 3) L'istanza, previa verifica dell'ufficio elettorale per il referendum comunale, viene inviata, entro 7 giorni, dal Sindaco al Difensore Civico, che entro 60 giorni si dovrà esprimere sull'ammissibilità della proposta.
- 4) Una volta ritenuta ammissibile l'istanza, il comitato promotore ha 90 giorni di tempo per raccogliere almeno 1000 firme.
- 5) Per quanto riguarda lo svolgimento del referendum si rimanda a quanto stabilito agli Artt. 26 e seguenti del presente regolamento

ART. 20 (Consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale o della Giunta)

- 1) Ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale e la Giunta possono disporre una consultazione popolare sulle materie rientranti nelle rispettive competenze.
- 2) Tale consultazione viene indetta per accertare l'orientamento dei cittadini su singole questioni, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio sulla base dei quali indirizzare le scelte amministrative, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini. Il risultato della consultazione non è vincolante per l'Amministrazione.
- 3) Nel caso di una consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale, questa è assunta da un terzo dei consiglieri, compreso il Sindaco, mediante una proposta da presentare al Presidente del Consiglio Comunale. La proposta che viene consegnata dai firmatari deve contenere una relazione che indica i contenuti e le finalità della consultazione, nonché esplicitare in modo chiaro la formulazione del quesito, ai sensi del precedente art. 15.
- 4) Il Presidente del Consiglio Comunale provvede ad inserire la richiesta di indizione della consultazione all'ordine del giorno, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa.
- 5) Nel caso di una consultazione popolare su iniziativa della Giunta Comunale, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
- 6) Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il Sindaco è tenuto a sottoporre all'organo competente la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto alla consultazione
- 7) La deliberazione dovrà dar conto della partecipazione alla consultazione e dell'esito della stessa.
- 8) Il quesito della consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale o della Giunta deve essere presentato ai sensi del precedente art. 15, ma non è sottoposto al giudizio di ammissibilità

ART. 21 (Difensore Civico)

- 1) Il giudizio sull'ammissibilità dei referendum è rimesso al Difensore Civico. In assenza di convenzione per l'utilizzo del Difensore Civico di altra istituzione pubblica, il giudizio di ammissibilità è rimesso ad un Comitato di Garanti.
- 2) Il Sindaco, entro sette giorni dal ricevimento della domanda e previa verifica dell'ufficio elettorale per il referendum comunale, invia la documentazione al Difensore Civico o, in sua assenza, al Comitato dei garanti, i quali si pronunciano entro sessanta giorni.
- 3) Alla seduta del Difensore Civico o del comitato dei garanti può partecipare la delegazione del comitato promotore. A tal fine copia dell'avviso di convocazione della seduta è inviata, almeno 3 giorni prima, al comitato promotore.
- 4) Per il servizio di Difensore Civico il Comune stipula apposita convenzione.
- 5) Al Difensore Civico sono demandate le seguenti funzioni:
 - servizio di difesa civica, a tutela dei diritti dei cittadini, vigilando sul buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, secondo i criteri di legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia;
 - parere di ammissibilità sui diversi istituti partecipativi presenti nello Statuto del Comune;
 - attività di informazione nei confronti dei cittadini interessati agli istituti di democrazia diretta;

6) Entro il primo trimestre dell'anno successivo il Difensore Civico invia al Comune una relazione complessiva sulle attività svolte nell'anno

ART. 22 (Comitato dei garanti)

- 1) Il Comitato è composto da tre esperti, che eleggono tra di loro il Presidente.
- 2) Il Comitato è nominato dal Consiglio Comunale, in una delle sedute immediatamente successive alla convalida degli eletti, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti.
- 3) Il Comitato resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino alla nomina dei successori. Per ogni seduta è corrisposta un'indennità di presenza in misura pari al gettone previsto per i membri delle commissioni per la qualità architettonica ed il paesaggio dell'Ente
- 4) La nomina del Comitato dei Garanti avviene solamente in assenza di convenzione per l'utilizzo del Difensore Civico di altra Istituzione pubblica.

ART. 23 (Elezione del comitato dei garanti)

- 1) Il comitato è composto da esperti in possesso di laurea in materie giuridiche o economiche (nuovo o vecchio ordinamento) e che abbiano esperienza professionale, almeno decennale, nel settore giuridico e/o amministrativo, scelti fra i candidati che abbiano fatto richiesta a seguito di avviso pubblico.
- 2) L'avviso viene pubblicato sul sito del Comune e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ad assicurarne la più ampia diffusione e contiene un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle candidature.
- 3) Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e da apposita dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità, sottoscritta dal candidato.

ART. 24 (Ineleggibilità e incompatibilità)

- 1) Non possono ricoprire incarico di membro del comitato dei garanti:
 - a) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali ed i candidati a tali cariche nella tornata elettorale immediatamente precedente l'elezione;
 - b) coloro che hanno ricoperto la carica di assessore o Sindaco nei cinque anni precedenti l'elezione;
 - c) i funzionari pubblici che per ragioni del loro ufficio svolgono attività di controllo sugli atti o sugli organi comunali;
 - d) i dipendenti comunali di Vignola;
 - e) gli amministratori e i dipendenti di istituzioni, consorzi, aziende speciali, associazioni, fondazioni, società di capitale a partecipazione comunale o comunque sottoposti a vigilanza o a controllo del Comune di Vignola;
 - f) i titolari, gli amministratori ed i dipendenti di enti ed imprese concessionarie di pubblici servizi o che abbiano rapporti contrattuali in atto con il Comune ovvero che ricevano sovvenzioni a qualsiasi titolo dal Comune;
 - g) coloro che esercitano non occasionalmente attività di lavoro autonomo presso l'amministrazione comunale o gli enti, imprese, aziende e società di cui alle lettere e) e f);
 - h) coloro che abbiano una lite in corso con il Comune, le controparti in procedure espropriative, iniziate e non ancora concluse al momento dell'elezione, i portatori di interessi comunque in conflitto, anche potenzialmente, con quelli comunali;
 - i) coloro che hanno ricoperto la carica di garante per due mandati del consiglio comunale;
- 2) Le cause di ineleggibilità, di cui al precedente comma, allorchè sopravvengano alla nomina, comportano la decadenza dalla carica per incompatibilità, qualora l'interessato non provveda a

rimuovere tali cause nel termine di 10 giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la condizione che le determina.

3) Relativamente alla contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità si applica quanto definito all'Art. 69 del D.Lgs n. 267/2000

ART. 25 (Esame da parte del Difensore Civico o del Comitato dei Garanti)

1) Il Difensore Civico o il Comitato dei Garanti esplicano il proprio esame attenendosi ai seguenti criteri:

a) verifica che il referendum non riguardi materie in cui non è ammesso secondo le norme dello statuto e del presente regolamento;

b) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco non suscettibile di distorsioni o speculazioni di qualsiasi natura, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;

c) verifica che la richiesta di referendum contenga tutti gli elementi di cui al precedente art. 15;

2) Il Difensore Civico o il Comitato dei Garanti rilevano le eventuali irregolarità delle richieste, assegnando ai promotori un termine non superiore ai dieci giorni, per provvedere agli adeguamenti necessari e a rendere chiaro ed univoco il quesito o per presentare memorie.

3) Prima di deliberare in merito, il Difensore Civico o il Comitato possono convocare Amministratori, Segretario e Dirigenti per l'istruttoria, nonché tenere una udienza con una delegazione del comitato promotore, composta dal referente e da altri due componenti. A loro volta, gli amministratori comunali hanno diritto, anche facendosi assistere dal Segretario Generale e/o dai Dirigenti Comunali, di richiedere al Difensore Civico o al Comitato dei Garanti apposita audizione per rappresentare in quella sede le ragioni dell'Amministrazione.

5) Il Difensore Civico o il Comitato, entro 60 giorni, decidono sulle richieste presentate, provvedendo alla concentrazione di quelle che presentano uniformità o analogia di materie, apportando al testo, d'intesa con il comitato promotore, le modifiche necessarie ed opportune per rendere chiaro il quesito.

6) Le decisioni del Difensore Civico, sia nel caso di ammissibilità che in caso di rigetto, sono sempre motivate. La decisione del Comitato dei Garanti, per essere valida, deve essere assunta a maggioranza dei suoi componenti.

7) Entro tre giorni dalla relativa adozione, le decisioni del Difensore o del Comitato vengono pubblicate sul sito istituzionale del Comune e comunicate al comitato promotore

8) Alle sedute del Comitato dei Garanti partecipa come segretario un dipendente designato dal Segretario Generale.

ART. 26 (Moduli per la raccolta delle firme dei sottoscrittori)

1) Dal giorno successivo alla decisione del Difensore Civico o del Comitato dei Garanti ed entro il perentorio termine di 90 giorni da tale data, ad eccezione del referendum confermativo, per il quale il limite massimo stabilito per la raccolta firme è di 45 giorni, gli elettori del Comune possono sottoscrivere la proposta, utilizzando moduli, sui quali deve essere esattamente riportato il testo del quesito referendario.

2) I moduli, prima dell'avvio della raccolta firme, devono essere presentati a cura del Comitato Promotore all'Ufficio elettorale per il referendum comunale per la validazione, che consiste nell'apposizione del bollo e della data dell'ufficio e della firma del Segretario Generale.

3) La richiesta di referendum, viene effettuata dall'elettore mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui sopra; accanto alla firma devono essere indicati per esteso: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e comune di residenza, gli estremi di un documento di identificazione, numero di iscrizione nelle liste elettorali.

ART. 27 (Autenticazione delle firme)

- 1) La firma deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali, indicati all'Art. 14 della Legge n. 53/1990
- 2) L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva per tutte le firme contenute in ciascun modulo; in questo caso, oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

ART. 28 (Raccolta delle firme da parte dei promotori)

- 1) La raccolta delle firme può essere effettuata direttamente dai promotori con i mezzi ritenuti più idonei purchè le stesse risultino autentiche ai sensi dell'articolo 27.
- 2) Il personale del Comune appositamente delegato può essere impiegato nelle operazioni di raccolta delle firme negli uffici comunali, durante l'orario di lavoro.
- 3) Entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 26, primo comma, i moduli contenenti le firme degli elettori sono consegnati, a cura del comitato promotore, all'ufficio elettorale per il referendum comunale.
- 4) L'ufficio elettorale per il referendum comunale certifica, entro 2 giorni, l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Vignola e comunica tempestivamente al comitato promotore l'esito della verifica della documentazione trasmessa.

ART. 29 (Indizione del Referendum)

- 1) Il Sindaco, ricevuti gli atti sull'ammissibilità del referendum dal Difensore Civico o, in sua assenza dal Comitato dei Garanti, provvede ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta della Giunta Comunale e ad informare il Presidente del Consiglio Comunale.
- 2) La deliberazione con la quale il competente organo prende atto della ammissione dei referendum, dispone il finanziamento della spesa necessaria.
- 3) I referendum sono indetti con provvedimento del Sindaco, in esecuzione di tale deliberazione, e da rendere noto non oltre il 45° giorno precedente alla data delle consultazioni.
- 4) La Giunta ed il comitato promotore decidono di comune accordo sulla procedibilità del referendum se, prima della data di svolgimento, sia intervenuta l'approvazione, modifica o revoca dell'atto cui si riferisce lo stesso. In mancanza di accordo decide il Difensore Civico o, in sua assenza, il Comitato dei Garanti.

ART. 30 (Modalità organizzative)

- 1) Il Sindaco, con proprio provvedimento, dispone:
 - le giornate di voto, comprese tra febbraio-giugno e ottobre-novembre, così come da Art. 13, comma 1 del presente regolamento
 - il numero e la sede dei luoghi di riunione degli elettori dove costituire il seggio elettorale
 - l'eventuale compenso da attribuire ad ogni componente del seggio elettorale
 - l'istituzione del seggio speciale secondo quanto previsto dall'art. 9 della L. 136/1976, costituito da un presidente e due scrutatori, con il compito di raccogliere il voto presso la struttura ospedaliera di Vignola, la Casa Protetta e le eventuali strutture assimilate, e il voto domiciliare su tutto il territorio comunale, secondo le modalità previste dalle norme nazionali in vigore. L'istanza per poter esercitare il voto domiciliare deve pervenire all'Ufficio elettorale entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per il voto.
- 2) Il provvedimento di indizione di referendum viene immediatamente pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici e vi rimane affisso fino alla data del voto.

3) In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso e rinviato alla prima tornata referendaria successiva, salvo comunicazione di rinuncia da parte dei promotori.

ART. 31 (Comunicazione istituzionale)

1) Una volta ritenuto ammissibile il referendum, l'Amministrazione Comunale porta a conoscenza della cittadinanza la data fissata per la sua effettuazione, con ogni mezzo idoneo a garantire la più ampia e capillare informazione, precisando che ogni elettore può prendere parte alla votazione, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento.

2) Per dare l'adeguata informazione sulle opzioni del referendum e le relative ragioni, si utilizzeranno i diversi mezzi di informazione, cartacea e digitale, nonché il contatto diretto.

3) Non oltre il quindicesimo giorno precedente la data stabilita per la votazione sarà cura dell'Amministrazione redigere un opuscolo informativo in formato digitale, che sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

ART. 32 (Contenuto della comunicazione elettorale)

1) La comunicazione è inoltrata ai cittadini aventi diritto al voto, attraverso lettera recapitata per posta o con analoghe modalità che ha lo scopo di portare a conoscenza della data, del luogo e dell'oggetto concernente la consultazione referendaria.

2) Nella comunicazione si riportano le seguenti indicazioni:

- a) generalità dell'elettore;
- b) n° sezione elettorale e ubicazione;
- c) descrizione sintetica del quesito referendario;
- d) data della consultazione;
- e) modalità di svolgimento dell'operazione di voto.

ART. 33 (Scheda di votazione)

1) Le schede di votazione per il referendum, di identico colore per lo stesso quesito referendario, vengono stampate su indicazione dell'Ufficio elettorale per il referendum comunale

2) All'avente diritto al voto vengono consegnate tante schede quanti sono i quesiti referendari. Il quesito deve essere riprodotto per intero nella scheda a caratteri chiaramente leggibili.

3) L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

ART. 34 (Compilazione delle liste degli aventi diritto al voto)

1) L'Ufficiale d'anagrafe, il 35° giorno antecedente la data fissata per la votazione, trasmette all'Ufficio elettorale l'elenco nominativo dei cittadini aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 12 del presente regolamento.

2) Almeno sette giorni prima rispetto alla data fissata per la votazione, l'Ufficio elettorale del Comune, sulla base degli elenchi di cui al primo comma, compila in duplice copia ed in ordine alfabetico, le liste dei cittadini residenti aventi diritto al voto.

ART. 35 (Designazione dei rappresentanti del comitato promotore)

1) Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata ai sensi del DPR 445/2000, il referente del comitato promotore ha facoltà di designare all'ufficio di ciascuna sezione un proprio rappresentante.

2) L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato direttamente allo Sportello 1 entro il giorno precedente la data fissata per il voto, per essere trasmessa al Presidente del seggio.

3) I rappresentanti del comitato promotore dei referendum, hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e possono fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

ART. 36 (Nomina e surroga dei presidenti di seggio)

1) La nomina dei presidenti di seggio è effettuata dal Sindaco, entro 15 giorni dalla data fissata per il referendum o la consultazione popolare, tra i cittadini idonei a tale ufficio

2) L'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere immediatamente comunicata al Sindaco, che provvede alla surroga.

ART. 37 (Uffici di sezione)

1) L'Ufficio elettorale di sezione è costituito da:

- presidente di seggio;

- almeno n. 2 scrutatori di cui uno che, su designazione del Presidente, funge da segretario.

ART. 38 (Insediamento degli uffici di sezione)

1) Nel giorno e orario stabilito per le operazioni di voto, il Presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e ammettendo i rappresentanti del gruppo promotore del referendum, regolarmente nominati.

2) Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti, il Presidente li sostituisce con cittadini residenti nel Comune, idonei a ricoprire l'ufficio.

ART. 39 (Operazione di scrutinio e proclamazione dei risultati)

1) Subito dopo la chiusura della votazione hanno inizio le operazioni relative allo scrutinio che procedono ininterrottamente fino al termine.

2) Il risultato della votazione viene certificato nel verbale della sezione da parte del Presidente e di tutti gli scrutatori del seggio.

3) Il referendum è valido e la proposta di referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi (quorum zero).

ART. 40 (Pubblicità dell'esito del referendum)

1) Dell'esito della votazione il Sindaco dà pubblico avviso con i mezzi di comunicazione più idonei a garantire la massima diffusione.

ART. 41 (Effetti del referendum)

1) L'Amministrazione prende atto degli esiti della consultazione referendaria e dispone gli atti conseguenti, secondo quanto definito dall'Art. 23 dello Statuto Comunale

TITOLO V°
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 (Rinvio)

1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, se compatibili, le norme che regolano lo svolgimento delle consultazioni referendarie.

ART. 43 (Interpretazione del regolamento)

1) L'esatta interpretazione delle norme del presente regolamento è demandata al Consiglio Comunale il quale delibera a maggioranza dei consiglieri assegnati sulla base di una proposta avanzata dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale.

**REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DI DEMOCRAZIA DIRETTA
- INDICE -**

**TITOLO I
Disposizioni generali**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Tavolo di Negoziazione Permanente
- Art. 4 – Soggetti titolari del diritto di partecipazione

**TITOLO II
Istanze e petizioni**

- Art. 5 - Disposizioni generali
- Art. 6 - Istanza
- Art. 7 - Petizione
- Art. 8 – Petizione online

**TITOLO III
Nuovi Strumenti di Democrazia Diretta**

- Art. 9 – Scelta partecipata
- Art. 10– Consiglio comunale aperto
- Art. 11 – Iniziativa popolare a voto consiliare

**TITOLO IV
Referendum e consultazioni popolari**

- Art. 12 – Tipologie
- Art. 13 – Tempi e condizioni di procedibilità
- Art. 14 – Comitato promotore
- Art. 15 – Quesito referendario
- Art. 16 – Ufficio elettorale per il referendum comunale
- Art. 17 – Iniziativa popolare a voto popolare
- Art. 18 – Referendum confermativo
- Art. 19 – Referendum abrogativo
- Art. 20 – Consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale
- Art. 21 – Difensore Civico
- Art. 22 – Comitato dei Garanti
- Art. 23 – Elezione del comitato dei Garanti
- Art. 24 – Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 25 – Esame da parte del Difensore Civico e del Comitato dei Garanti
- Art. 26 – Moduli per la raccolta delle firme dei sottoscrittori
- Art. 27 – Autenticazione delle firme

- Art. 28 – Raccolta delle firme da parte dei promotori
- Art. 29 – Indizione del Referendum
- Art. 30 – Modalità organizzative
- Art. 31 – Comunicazione istituzionale
- Art. 32 – Contenuto della comunicazione elettorale
- Art. 33 – Scheda di votazione
- Art. 34 – Compilazione delle liste degli aventi diritto al voto
- Art. 35 – Designazione dei rappresentanti del comitato promotore
- Art. 36 – Nomina e surroga dei Presidenti di seggio
- Art. 37 – Uffici di sezione
- Art. 38 – Insediamento degli uffici di sezione
- Art. 39 – operazione di scrutinio e proclamazione dei risultati
- Art. 40 – Pubblicità dell'esito del referendum
- Art. 41 – Effetti del referendum

TITOLO V

Disposizioni finali

- Art. 42 - Rinvio
- Art. 43 – Interpretazione del regolamento